

“1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.”.

16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.”;
- b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: “L'agente postale rilascia avviso” sono inserite le seguenti: “, in busta chiusa, del deposito”.

Art. 175. Forze di polizia

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.

2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.

3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Controlli)

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.”.

Art. 176. Soggetti pubblici

1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “mediante strumenti informatici” sono inserite le seguenti: “, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,”.

2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il

seguente: “1-*bis*. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.”.

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.”.

4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.”.

6. La denominazione: “Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione” contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: “Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione”.

Art. 177. Disciplina anagrafica dello stato civile e delle liste elettorali

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.”.

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere *d*) ed *e*).

5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituito dal seguente: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.”.

Art. 178. Disposizioni in materia sanitaria

1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: “il Consiglio sanitario nazionale” e prima della virgola sono inserite le seguenti: “e il Garante per la protezione dei dati personali”.

2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.”;
- b) nel comma 2, le parole: “decreto del Ministro della sanità” sono sostituite dalle

seguenti: “decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.

3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, infine, il seguente periodo: “Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.”.

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere *f*) ed *h*).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: “riguarda anche” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali”.

Art. 179. Altre modifiche

1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: “; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare” e: “garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;”.

2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: “4,” e “8”.

3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali”.

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 180. Misure di sicurezza

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006.

Art. 181. Altre disposizioni transitorie

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

- a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 31 luglio 2006⁽¹⁾;
- b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera *a*), e 4, lettera *a*), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
- c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
- d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
- e) [lettera abrogata]
- f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.

(1) **Nota redazionale:**
alla data di stampa del presente volume il testo risulta così modificato dal decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, ancora non convertito

2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-*bis*. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

Art. 182. Ufficio del Garante

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

- a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
- b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

CAPO III - ABROGAZIONI

Art. 183. Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

- a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
- c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
- d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
- e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
- f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
- g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
- h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
- i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
- l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
- m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
- n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
- o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

- a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
- b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
- c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
- d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
- e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
- f) l'articolo 2, comma 5-*quater* 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
- g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
- h) l'articolo 330-*bis* del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
- i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 184. Attuazione di direttive europee

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.

3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta

1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

Art. 186. Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2003

PAGINA BIANCA

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI

PAGINA BIANCA

Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al Codice in materia di protezione dei dati personali

ARTICOLATO DEL CODICE

RIFERIMENTO PREVIGENTE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali —**Art. 2. Finalità**

comma 1

cfr. art. 1, direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

art. 1, comma 1, legge 31 dicembre 1996, n. 675

comma 2

Art. 3. Principio di necessità del trattamento dei dati

comma 1

Art. 4. Definizioni

comma 1, lett. a)

cfr. art. 2, dir. 95/46/Ce

art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 675/1996

lett. b)

art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996

lett. c)

art. 10, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281

lett. d)

cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996

lett. e)

cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996

lett. f)

art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996

lett. g)

art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996

lett. h)

cfr. art. 19, l. n. 675/1996

lett. i)

art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996

lett. l)

art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996

lett. m)

art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996

lett. n)

art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996

lett. o)

art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996

lett. p)

art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996

lett. q)

art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996

comma 2, lett. a)

cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva 2002/58/Ce
del Parlamento europeo e del Consiglio

lett. b)

cfr. art. 2, lett. e), dir. 2002/58/Ce

lett. c)

cfr. art. 2, par. 1, lett. a), direttiva 2002/21/Ce
del Parlamento europeo e del Consiglio

lett. d)

cfr. art. 2, par. 1, lett. d), dir. n. 2002/21/Ce

lett. e)

cfr. art. 2, par. 1, lett. c), dir. n. 2002/21/Ce

lett. f)

cfr. art. 2, par. 1, lett. h), dir. n. 2002/21/Ce

lett. g)

cfr. art. 2, par. 2, lett. a), dir. n. 2002/58/Ce

lett. h)

cfr. art. 2, par. 2, lett. b), dir. n. 2002/58/Ce

lett. i)

cfr. art. 2, par. 2, lett. c), dir. n. 2002/58/Ce

lett. l)

cfr. art. 2, par. 2, lett. g), dir. n. 2002/58/Ce

lett. m)

cfr. art. 2, par. 2, lett. h), dir. n. 2002/58/Ce

comma 3, lett. a)

art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318

lett. b)

art. 1, lett. b), d.P.R. n. 318/1999

lett. c)

lett. d)

lett. e)

lett. f)

lett. g)	—
comma 4, lett. a)	art. 1, comma 2, lett. a), decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281
lett. b)	art. 1, comma 2, lett. c), d.lg. n. 281/1999
lett. c)	art. 1, comma 2, lett. b), d.lg. n. 281/1999

Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione

comma 1	cfr. art. 4, dir. 95/46/Ce artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 2, commi 1- <i>bis</i> , e 1- <i>ter</i> , l. n. 675/1996
comma 3	cfr. art. 3, par. 2, (secondo periodo), dir. 95/46/Ce art. 3, l. n. 675/1996

Art. 6. Disciplina del trattamento**TITOLO II - DIRITTI DELL'INTERESSATO****Art. 7. Diritto di accesso ai dati personalied altri diritti**

comma 1	cfr. art. 12, dir. 95/46/Ce art. 13, comma 1, lett. c), punto 1, -prima parte-, l. n. 675/1996
comma 2	art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1, -seconda parte-, l. n. 675/1996
comma 3	art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4, l. n. 675/1996
comma 4	art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996

Art. 8. Esercizio dei diritti

comma 1	cfr. art. 13, dir. 95/46/Ce art. 17, comma 1, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501
comma 2	art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e- <i>bis</i>), l. n. 675/1996
comma 3	art. 14, comma 2, l. n. 675/1996
comma 4	—

Art. 9. Modalità di esercizio

comma 1	art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 13, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 13, comma 1, lett. c), punto 1, (secondo periodo), l. n. 675/1996

Art. 10. Riscontro all'interessato

comma 1	art. 17, comma 9, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 17, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	—
comma 5	—
comma 6	—
comma 7	art. 13, comma 2, l. n. 675/1996; art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 8	art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 9	art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998

TITOLO III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI**CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI****Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati**

comma 1	cfr. art. 6, dir. 95/46/Ce art. 9, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	—

Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta

comma 1	cfr. art. 27, dir. 95/46/Ce art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
---------	---

comma 2	art. 20, comma 4, decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467
comma 3	art. 20, comma 3, d.lg. n. 467/2001
comma 4	—

Art. 13. Informativa

comma 1	cfr. art. 10, dir. 95/46/Ce art. 10, comma 1, l. n. 675/1996 art. 10, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	—
comma 3	—
comma 4	art. 10, comma 3, l. n. 675/1996
comma 5	art. 10, comma 4, l. n. 675/1996

Art. 14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato

comma 1	cfr. art. 15, dir. 95/46/Ce art. 17, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 17, comma 2, l. n. 675/1996

Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento

comma 1	cfr. art. 23, dir. 95/46/Ce art. 18, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 9, l. n. 675/1996

Art. 16. Cessazione del trattamento

comma 1	cfr. art. 19, par. 2, dir. 95/46/Ce art. 16, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 16, comma 3, l. n. 675/1996

Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici

comma 1	cfr. art. 20, dir. 95/46/Ce art. 24-bis, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 24-bis, comma 2, l. n. 675/1996

CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI**Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici**

comma 1	—
comma 2	cfr. art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3	cfr. art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 4	—
comma 5	—

Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

comma 1	art. 7, par. 1, lett. e), dir. 95/46/Ce; art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 27, comma 3, l. n. 675/1996

Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili

comma 1	cfr. art. 8, dir. 95/46/Ce art. 22, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996
comma 2	art. 22, comma 3-bis, l. n. 675/1996; art. 5, comma 5, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
comma 3	art. 22, comma 3, (secondo periodo), l. n. 675/1996
comma 4	art. 22, comma 3-bis, l. n. 675/1996

Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari

comma 1	cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/Ce art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 5, comma 5-bis, d.lg. n. 135/1999

Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

comma 1	—
comma 2	art. 2, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 3, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 4	art. 3, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 5	art. 3, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 6	art. 3, comma 4, d.lg. n. 135/1999
comma 7	art. 3, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 8	art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
comma 9	art. 4, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 10	art. 4, comma 2, d.lg. n. 135/1999
	art. 3, comma 6, d.lg. n. 135/1999
comma 11	art. 4, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 12	art. 1, comma 2, lett. c), d.lg. n. 135/1999

CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER I PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Art. 23. Consenso

comma 1	cfr. art. 7, par. 1, lett. a), dir. 95/46/Ce art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996
comma 2	art. 11, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 11, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso

comma 1, lett. a)	cfr. art. 7, dir. 95/46/Ce artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996
lett. b)	artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996
lett. c)	artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
lett. d)	artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996
lett. e)	art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46/Ce artt. 12, comma 1, lett. g) e 20, comma 1, lett. f), l. n. 675/1996
lett. f)	artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. g)	artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h) ed h-bis), l. n. 675/1996
lett. h)	—
lett. i)	artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996 art. 7, comma 4, d.lgs. n. 281/1999

Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione

comma 1	art. 21, commi 1 e 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996

Art. 26. Garanzie per i dati sensibili

comma 1	cfr. art. 8, dir. 95/46/Ce art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 22, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3, lett. a)	art. 22, comma 1-bis, l. n. 675/1996
comma 3, lett. b)	art. 22, comma 1-ter, l. n. 675/1996
comma 4	art. 22, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5	art. 23, comma 4, l. n. 675/1996

Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari

comma 1	cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/Ce art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
---------	--

TITOLO IV - I SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

Art. 28. Titolare del trattamento

comma 1	—
---------	---

Art. 29. Responsabile del trattamento

comma 1	cfr. art. 16, dir. 95/46/Ce art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3	art. 8, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	art. 8, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5	art. 8, comma 2, l. n. 675/1996

Art. 30. Incaricati del trattamento

comma 1	cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/Ce artt. 8, comma 5, e 19, l. n. 675/1996
comma 2	art. 19, l. n. 675/1996

TITOLO V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI**CAPO I - MISURE DI SICUREZZA**

cfr. art. 17, dir. 95/46/Ce

Art. 31. Obblighi di sicurezza

art. 15, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 32. Particolari titolari

comma 1	art. 2, comma 1, decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171
comma 2	art. 2, comma 2, d.lg. 171/1998
comma 3	art. 2, comma 3, d.lg. 171/1998

CAPO II - MISURE MINIME**Art. 33. Misure minime**

cfr. art. 15, comma 2, l. n. 675/1996

Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici

—

Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

—

Art. 36. Adeguamento

cfr. art. 15, comma 3, l. n. 675/1996

TITOLO VI - ADEMPIMENTI**Art. 37. Notificazione del trattamento**

comma 1	art. 18, dir. 95/46/Ce; cfr. art. 7, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	—
comma 3	art. 28, comma 7, (secondo periodo), l. n. 675/1996
comma 4	art. 13, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 501/1998

Art. 38. Modalità di notificazione

comma 1	art. 19, dir. 95/46/Ce art. 7, comma 2, (primo periodo), l. n. 675/1996
comma 2	art. 12, comma 1, (primo periodo), d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 12, comma 1, (secondo periodo), d.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 7, comma 2, (secondo periodo) e art. 16, comma 1, l. n. 675/1996
comma 5	art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	—

Art. 39. Obblighi di comunicazione

comma 1, lett. a)	art. 7, par. 1, lett. e), dir. 95/46/Ce art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
lett. b)	—
comma 2	—
comma 3	—

Art. 40. Autorizzazioni generali

comma 1	art. 41, comma 7, l. n. 675/1996; art. 14, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
---------	---

Art. 41. Richieste di autorizzazione

comma 1	—
comma 2	art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO cfr. artt. 25 e 26, dir. 95/46/Ce

Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea

comma 1	—
---------	---

Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi

alinea del comma 1	art. 28, comma 1, l. n. 675/1996
comma 1	artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, l. n. 675/1996 art. 7, comma 4, d.lg n. 281/1999

Art. 44. Altri trasferimenti consentiti art. 28, comma 4, lett. g), l. n. 675/1996**Art. 45. Trasferimenti vietati** art. 28, comma 3, l. n. 675/1996**PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI**

TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO

CAPO I - PROFILI GENERALI cfr. art. 3, dir. 95/46/Ce

Art. 46. Titolari dei trattamenti —**Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia** art. 3, par. 2, (primo periodo), dir. 95/46/Ce
art. 4, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996**Art. 48. Banche di dati di uffici giudiziari** —**Art. 49. Disposizioni di attuazione** —

CAPO II - MINORI

Art. 50. Notizie o immagini relative ai minori —

CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA

Art. 51. Principi generali —**Art. 52. Dati identificativi degli interessati** —

TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA cfr. art. 3, dir. 95/46/Ce

CAPO I - PROFILI GENERALI

Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti art. 3, par. 2, (primo periodo), dir. 95/46/Ce;
art. 4, comma 1, lett. a) ed e)
e comma 2, l. n. 675/1996**Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati** —**Art. 55. Particolari tecnologie** —**Art. 56. Tutela dell'interessato** —**Art. 57. Disposizioni di attuazione** —

TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO

CAPO I - PROFILI GENERALI art. 3, dir. 95/46/Ce

Art. 58. Disposizioni applicabili

comma 1 art. 4, commi 1, lett. b) e 2, l. n. 675/1996

comma 2	art. 4, commi 1, lett. e) e 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 15, comma 4, l. n. 675/1996
comma 4	—

TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO**CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Art. 59. Accesso a documenti amministrativi	art. 43, comma 2, l. n. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. d), d.lg. n. 135/1999
--	--

Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale	art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
--	-------------------------------------

CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI**Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici**

comma 1	art. 20, comma 1, lett. f), d.lg. n. 467/2001
comma 2	—
comma 3	—
comma 4	—

CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI

Art. 62. Dati sensibili e giudiziari	art. 6, d.lg. n. 135/1999
---	---------------------------

Art. 63. Consultazione di atti	—
---------------------------------------	---

CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO**Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero**

comma 1	art. 7, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 7, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 7, comma 2, d.lg. n. 135/1999

Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi

comma 1	art. 8, commi 1 e 2, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 8, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 8, comma 4, d.lg. n. 135/1999
comma 4	art. 8, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 5	art. 8, comma 6, d.lg. n. 135/1999

Art. 66. Materia tributaria e doganale

comma 1	art. 10, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 10, comma 2, d.lg. n. 135/1999

Art. 67. Attività di controllo e ispettive

comma 1, lett. a)	art. 11, comma 1, d.lg. n. 135/1999
lett. b)	art. 11, comma 3, d.lg. n. 135/1999

Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni

comma 1	art. 13, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 13, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 13, comma 3, d.lg. n. 135/1999

Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti	art. 14, d.lg. n. 135/1999
---	----------------------------

Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza

comma 1	art. 15, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 15, comma 2, d.lg. n. 135/1999

Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela

comma 1	art. 16, comma 1, lett. a) e b), d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999

Art. 72. Rapporti con enti di culto art. 21, d.lg. n. 135/1999

Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale Prov. Garante n. 1/P/2000 del
30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000

CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI

Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici —

TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI cfr. art. 8, dir. 95/46/Ce

Art. 75. Ambito applicativo art. 1, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282

Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

comma 1 art. 23, comma 1, l. n. 675/1996

comma 2 —

comma 3 art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996

CAPO II - MODALITÀ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO

Art. 77. Casi di semplificazione —

Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra —

Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari —

Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici —

Art. 81. Prestazione del consenso —

Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica

comma 1 —

comma 2 art. 23, comma 1-*quater*, l. n. 675/1996

comma 3 —

comma 4 —

Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati —

Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato

comma 1 art. 23, comma 2, l. n. 675/1996

comma 2 —

CAPO III - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale

comma 1 art. 17, comma 1, d.lg. n. 135/1999

comma 2 —

comma 3 —

comma 4 art. 17, comma 2, d.lg. n. 135/1999

Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico

comma 1

lett. *a*) art. 18, d.lg. n. 135/1999

lett. *b*) art. 19, d.lg. n. 135/1999

lett. *c*) art. 20, d.lg. n. 135/1999

CAPO IV - PRESCRIZIONI MEDICHE

Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale art. 4, comma 2, d.lg. n. 282/1999

Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale art. 4, comma 1, d.lg. n. 282/1999